



*Provincia di Pescara*

## **REGOLAMENTO TARI**

### **Anno 2020**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Sommario

Art. 1. - Istituzione del tributo .....	3
Art. 2. - Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento .....	3
Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti .....	3
Art. 4. - Rifiuti assimilati agli urbani.....	5
Art. 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti .....	5
Art. 6 - Soggetto attivo.....	6
Art. 7 - Presupposto per l'applicazione del tributo .....	7
Art. 8 - Soggetti passivi .....	8
Art. 9 - Locali ed aree non soggetti al tributo .....	9
Art. 10 - Esclusione dall'obbligo di conferimento .....	10
Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio .....	10
Art. 12 - Superficie degli immobili.....	12
Art. 13 - Costo di gestione .....	13
Art. 14 - Determinazione della tariffa .....	13
Art. 15 - Articolazione della tariffa .....	14
Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo .....	14
Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche .....	15
Art. 18 Occupanti le utenze domestiche.....	15
Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche .....	16
Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche .....	17
Art. 21 - Scuole statali .....	17
Art. 22 - Tributo giornaliero .....	17
Art. 23 - Tributo provinciale.....	18
Art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche .....	19
Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	20
Art. 26 – Locali ed aree con azionamento in ambito agricolo .....	20
Art. 27 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio .....	21
Art. 28 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni.....	21
Art. 29 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni .....	22
Art. 30 - Obbligo di dichiarazione.....	22
Art. 31 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	23
Art. 32 - Riscossione .....	25
Art. 33 - Disposizioni transitorie .....	25

## **Art. 1. - Istituzione del tributo**

- 1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.*
- 2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.*
- 3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.*
- 4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.*
- 5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

## **Art. 2. - Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento**

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.*
- 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui alla vigente normativa.*
- 3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

## **Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

- 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.*

2. *Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.*
3. *Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".*
4. *Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:*
  - a) *i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;*
  - b) *i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);*
  - c) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*
  - d) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
  - e) *i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;*
  - f) *i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).*
5. *Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'Art. 184, comma 3 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152:*
  - a) *i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;*
  - b) *i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;*
  - c) *i rifiuti da lavorazioni industriali,*
  - d) *i rifiuti da lavorazioni artigianali;*
  - e) *i rifiuti da attività commerciali;*
  - f) *i rifiuti da attività di servizio;*

- g) *i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
- h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie.*

#### **Art. 4. - Rifiuti assimilati agli urbani**

1. *Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 400 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 10% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
2. *Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici – entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi del successivo articolo 10.D, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.*

#### **Art. 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. *Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:*
  - a) *le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;*
  - b) *il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;*

- c) *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;*
  - d) *i rifiuti radioattivi;*
  - e) *i materiali esplosivi in disuso;*
  - f) *le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché' gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.*
2. *Inoltre sono esclusi i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.*
3. *Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:*
- a) *le acque di scarico;*
  - b) *i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;*
  - c) *le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;*
  - d) *i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.*

## **Art. 6 - Soggetto attivo**

1. *Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Pianella nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.*

2. *In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione*

## **Art. 7 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. *Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.*
2. *Si intendono per:*
  - a) **locali**, *le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
  - b) **aree scoperte**, *sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;*
  - c) **utenze domestiche**, *le superfici adibite a civile abitazione e le loro pertinenze;*
  - d) **utenze non domestiche**, *le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*
3. *Sono escluse dal tributo:*
  - a) *le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;*
  - b) *le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.*
4. *La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti,*

*anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.*

5. *Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).*
6. *Sono esenti le utenze non domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma), e le utenze non domestiche prive di arredo e di utenze (servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).*
7. *Sono soggette alla categoria (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta):*
  - a) *le utenze non domestiche non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi). La condizione di inattività deve essere denunciata dall'utente entro 30 giorni dal suo verificarsi.*
8. *Sono soggette alla categoria "pertinenza domestica con 2 occupanti", le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.*
9. *La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.*

#### **Art. 8 - Soggetti passivi**

1. *La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
2. *Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.*
3. *In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.*
4. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei*



*confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.*

5. *Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.*
6. *Per i locali destinati ad attività ricettiva (affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; la stessa viene applicata considerando il numero degli occupanti del nucleo familiare al quale viene aggiunto il numero delle camere adibite all'attività, con un massimo di 6 occupanti. I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.*

## **Art. 9 - Locali ed aree non soggetti al tributo**

1. *Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:*
  - a) *le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete ad eccezione del servizio idrico;*
  - b) *le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
  - c) *i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;*
  - d) *le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere c-d-f del DPR 380/2001, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e comunque entro il termine finale per la ultimazione delle opere;*
  - e) *le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;*
  - f) *per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di*

*lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;*

- g) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.*
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.*
  - 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.*

#### **Art. 10 - Esclusione dall'obbligo di conferimento**

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.*
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.*

#### **Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

- 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*
- 2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.*
- 3. Non sono in particolare, soggette a tributo:*

- a) *le superfici dei locali adibiti all'allevamento di animali;*
- b) *le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, serre, fienili e simili, depositi di prodotti agricoli autoprodotti;*
- c) *le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.*
4. *Relativamente alle attività di seguito indicate qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, comprensiva dei magazzini, (con esclusione dei locali adibiti ad uso pubblico, uffici, mense, spogliatoi e servizi) su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.*

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RIDUZIONE DEL</b>
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	<b>20%</b>
FALEGNAMERIE	<b>30%</b>
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI GOMMISTI AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO - AUTOCARROZZERIE	<b>40%</b>
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	<b>25%</b>
LAVANDERIE E TINTORIE	<b>30%</b>
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	<b>40%</b>
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI E VETERINARI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	<b>30%</b>

*Per eventuali attività non sopra considerate verranno detassate nella misura fissa del 20%. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti*

*speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.*

5. *Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:*

- a) *indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;*
- b) *comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.*

## **Art. 12 - Superficie degli immobili**

1. *Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.*
2. *Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.*
3. *Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.*
4. *La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.*

5. *Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.*

### **Art. 13 - Costo di gestione**

1. *La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*
2. *I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.*
3. *Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.*
4. *È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:*
  - a) *per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;*
  - b) *per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.*

### **Art. 14 - Determinazione della tariffa**

1. *La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
2. *Le tariffe della TARI sono determinate secondo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 e nel rispetto del principio europeo "chi inquina paga".*

3. *La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.*
4. *La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.*

#### **Art. 15 - Articolazione della tariffa**

1. *La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.*
2. *La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.*
3. *L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

#### **Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo**

1. *La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.*
2. *L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata ovvero entro 30 giorni dalla data di cessazione.*
3. *Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.*
4. *Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia*

*prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30.D, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.*

#### **Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche**

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.*
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.*

#### **Art. 18 Occupanti le utenze domestiche**

- 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia, coinquilini, comodatari, coniugi non legalmente separati, etc.*
- 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. La persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa nei seguenti casi:*
  - a) degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;*
  - b) frequenze scolastiche ed universitarie;*
  - c) servizio di volontariato presso enti o associazioni riconosciuti o attività lavorativa o di specializzazione.*

*In questi casi l'assenza, adeguatamente documentata, deve essere superiore a 6 mesi.*

3. *Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le abitazioni tenuta a disposizione dai residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero massimo di 2 occupanti, ovvero il diverso numero indicato dall'utente in sede di dichiarazione e/o variazione.*
4. *Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze per Anziani, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.*
5. *Per l'unità immobiliare ad uso abitativo occupata da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.*
6. *Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione del ruolo principale o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.*

#### **Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche**

1. *Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato B, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.*
2. *Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.*
3. *La tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.*
4. *I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.*



## Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. *Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.*
2. *L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.*
3. *Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.*
4. *La tariffa è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso delle superfici con autonoma e distinta utilizzazione, purché la singola estensione sia pari o superiore a 5,00 metri quadri. (es. industrie con magazzino, mensa, spogliatoi, uffici, ecc.)*
5. *Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.*
6. *In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.*

## Art. 21 - Scuole statali

1. *Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).*
2. *La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.*

## Art. 22 - Tributo giornaliero

1. *Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.*

2. *L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare*
3. *La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.*
4. *In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.*
5. *L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste per la stessa.*
6. *Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 26 (ambito agricolo), 27 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 28 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 25.*
7. *L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della COSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.*
8. *Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.*
9. *Il tributo giornaliero si applica anche alle associazioni di cui all'art. 28 comma 1 punto c), nei casi in cui i locali occupati siano utilizzati per eventi enogastronomici.*

### **Art. 23 - Tributo provinciale**

1. *Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*
2. *Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.*

## Art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. *La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:*
  - a) *I locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a 180 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;*
  - b) *Abitazioni e loro pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, limitatamente ad una sola unità per nucleo familiare a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 20%;*
  - c) *Compostaggio domestico: riduzione 20%. Il compostaggio domestico potrà essere adottato solo ed esclusivamente utilizzando composte all'uopo commercializzati o concimaia autorizzata. L'ubicazione del composte dovrà rispettare le seguenti limitazioni, a pena del diniego: distanze dai fabbricati minimo 10 ml., distanze dai confini di proprietà minimo 5,00 ml. Il compostaggio domestico potrà essere regolamentato con apposita delibera di consiglio.*
2. *Le riduzioni di cui al comma precedente decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano demandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione.*
3. *Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici l'istanza di riduzione, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, è corredata dalla documentazione acclarante l'utilizzo di apposito contenitore. Ai contribuenti che iniziano a praticare l'attività di compostaggio è fatto divieto di conferire i rifiuti organici al servizio pubblico e sorge l'obbligo di riconsegnare, alla ditta che gestisce la raccolta, il mastello con il quale si conferiscono i rifiuti organici.*
4. *Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.*
5. *A partire dell'anno 2015, la TARI è applicata con le modalità di cui al precedente comma 2 in misura ridotta di 2/3 per ciascun anno, sull'unica e sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE"*

*già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*

#### **Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.*
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.*
- 3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30%, ai complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico sociale connessi ad attività agrituristiche inseriti nella categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione).*
- 4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20%, alle attività individuate con le tariffe 122, 124, 125 e 130 che hanno un orario di apertura al pubblico concentrato nelle ore serali e/o notturne.*
- 5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti decorrono dal giorno successivo alla presentazione della richiesta, salvo che non siano demandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione.*

#### **Art. 26 – Locali ed aree con azzonamento in ambito agricolo**

- 1. Rientrano in questa categoria tutte le aree ed i locali adibiti alla vendita e all'esposizione di prodotti provenienti dall'attività agricola (generi alimentari, fiori, piante, ecc.) e in cui sia permesso l'accesso al pubblico esercitate in aree con azzonamento in ambito agricolo. Resta inteso che sono assoggettati a tariffa come utenze domestiche i fabbricati destinati ad abitazione e relative pertinenze.*
- 2. A tali locali viene applicata una riduzione del 30 % sulla parte fissa e variabile della tariffa ordinaria.*

## Art. 27 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. *Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 60%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.*

## Art. 28 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. *Sono infine previste le seguenti riduzioni ed esenzioni:*
  - a) *Sono esenti dall'applicazione della tassa i nuovi insediamenti artigianali, industriali o di servizi che dimostrino un incremento di livelli occupazionali, attraverso assunzioni stabili di dipendenti, nell'anno per il quale richiedono l'esenzione. La relativa esenzione è accordata sulla base della richiesta presentata per iscritto corredata da atti che dimostrino l'incremento dei livelli occupazionali rispetto all'anno precedente. L'esenzione può essere riconosciuta per un massimo di tre annualità ancorché non consecutive.*
  - b) *Per i bar, i pubblici esercizi e le tabaccherie che rimuoveranno dai locali tutte le slot machine e le videolottery è prevista una riduzione del 15% della tariffa a condizione che venga presentata apposita richiesta al Comune con apposita documentazione comprovante la rimozione. L'agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione.*
  - c) *Sono esentati dal pagamento del tributo le associazioni senza scopo di lucro che non svolgano attività commerciali e che abbiano come oggetto statutario il raggiungimento di fini sociali o di promozione culturale. L'esenzione sarà conseguita previa presentazione di una relazione delle attività svolte durante l'anno tra le quali devono essere comprese iniziative di interesse pubblico.*
  - d) *Riduzione del 20% per le utenze abitative nel cui nucleo familiare risulti una persona:*
    - *disabile al quale è stato riconosciuto lo stato di handicap grave, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della L. 104/92.*
2. *La presente riduzione ha effetto dal 1° gennaio 2018, purché se ne faccia richiesta entro il 31/12/2018. Qualora il riconoscimento di tale condizione avvenga in corso d'anno la decorrenza è dalla data di rilascio della certificazione.*
3. *Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza*

*dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Per avere diritto alle riduzioni di cui ai commi precedenti, il contribuente dovrà presentare, entro la data del 31 dicembre dell'anno di spettanza, apposita istanza oppure, al momento della dichiarazione di cui all'art. 30 del presente regolamento, contrassegnare le apposite caselle. In tal caso le riduzioni concesse saranno effettuate a conguaglio sulla prima scadenza utile, con decorrenza dall'esercizio nel quale si sono verificate e dimostrate le condizioni e i presupposti per le agevolazioni prima specificate e che dovranno essere comprovate tramite idonea documentazione.*

#### **Art. 29 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

- 1. Le riduzioni o agevolazioni non sono cumulabili e viene applicata quella maggiore.*
- 2. La riduzione disciplinata all'art. 28 comma 1 lettera d) del presente regolamento è l'unica che può essere oggetto di cumulo; in tal caso la 2° riduzione opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della 1° riduzione.*

#### **Art. 30 - Obbligo di dichiarazione**

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio e la variazione;*
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;*
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;*
  - d) la cessazione dell'utenza.**
- 2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.*
- 3. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 8 del presente Regolamento.*
- 4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.*

## Art. 31 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

- 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo 30 entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree di cui al la lettera d) del comma 1 del precedente art. 30, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa entro 30 giorni con decorrenza dalla data della cessazione. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di 30 giorni, ma comunque nel corso dell'anno, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno decorrente dalla data della denuncia. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante.*
- 2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art. 14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).*
- 3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.*
- 4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.*
- 5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:*

- a) *per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;*
  - b) *per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);*
  - c) *l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;*
  - d) *la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;*
  - e) *la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;*
  - f) *la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.*
6. *La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:*
- a) *i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);*
  - b) *i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);*
  - c) *l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;*
  - d) *la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;*
  - e) *la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.*
7. *La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso:*
- a) *attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);*
  - b) *via fax;*
  - c) *in allegato a messaggio di posta elettronica certificata;*
  - d) *tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).*

*Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), d) fa fede la data di invio.*



8. *Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.*

#### **Art. 32 - Riscossione**

1. *Il Comune di Pianella riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuti in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.*
2. *Le scadenze sono fissate con apposita Delibera di Giunta Comunale. Ove il termine per la fissazione annuale delle aliquote e tariffe fosse prorogato il comune può riscuotere a titolo di acconto calcolato sulla scorta delle tariffe vigenti una quota dell'imposta non superiore al settanta per cento di quanto dovuto nell'anno precedente.*
3. *Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*
4. *La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto.*
5. *Il pagamento è effettuato con arrotondamento all'auro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a detto importo*

#### **Art. 33 - Disposizioni transitorie**

1. *Il Comune di Pianella continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.*
2. *Le dichiarazioni già presentate, o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.*

## **ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#):

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

**ALLEGATO B** Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

### **Comuni con più di 5.000 abitanti**

- 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)**
- 02. Cinematografi, teatri**
- 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta**
- 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**
- 05. Stabilimenti balneari**
- 06. Autosaloni, esposizioni**
- 07. Alberghi con ristorante**
- 08. Alberghi senza ristorante**
- 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme**
- 10. Ospedali**
- 11. Agenzie, studi professionali, uffici**
- 12. Banche e istituti di credito**
- 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta**
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai**
- 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti**
- 16. Banchi di mercato beni durevoli**
- 17. Barbiere, estetista, parrucchiere**
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)**
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto**
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione**
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici**
- 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie**
- 23. Birrerie, hamburgerie, mense**
- 24. Bar, caffè, pasticceria**
- 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)**
- 26. Plurilicenze alimentari e miste**
- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio**
- 28. Ipermercati di generi misti**
- 29. Banchi di mercato generi alimentari**
- 30. Discoteche, night club**